

Addendum di modifica parziale e temporanea alla Convenzione Quadro per la gestione dei Fondi di rotazione regionali per finanziamenti agevolati

per l'attuazione dell'intervento straordinario di cui alla DGR n. 618 del 19 maggio 2020

Premessa

Con Deliberazione n. 618/2020, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato un intervento straordinario e temporaneo di supporto finanziario a favore delle PMI che hanno subito gravi conseguenze economiche correlate all'emergenza sanitaria COVID-19, mediante l'utilizzo dei Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Alla misura è stato dedicato un plafond di Euro 30 milioni, ampliabile fino a Euro 50 milioni. L'iniziativa sarà in vigore, in via sperimentale, fino al 31/12/2020, salvo eventuale proroga:

Di seguito si riportano le principali caratteristiche dell'intervento:

- i destinatari della misura agevolata sono le PMI e i professionisti che attestano (attraverso autodichiarazione) di aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione della propria attività;
- l'intervento regionale ha l'obiettivo di supportare finanziariamente le imprese per i propri fabbisogni aziendali, allo scopo di consentirne il mantenimento in attività per il superamento dell'attuale fase emergenziale;
- l'agevolazione si sostanzia nella concessione all'impresa di un finanziamento a m/l termine avente le seguenti caratteristiche:
 - o composto al 100% da provvista regionale a tasso zero fornita da Veneto Sviluppo (di seguito anche il "Gestore") al Finanziatore (Banca, Confidi o Intermediario convenzionato);
 - o di importo compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 50.000,00 per singola operazione e beneficiario;
 - o di durata compresa tra 12 mesi e 72 mesi, di cui max 24 mesi di preammortamento (oltre all'eventuale "preammortamento tecnico per allineamento scadenze);
 - o con scadenza delle rate a periodicità mensile o trimestrale fine mese;
- il rimborso della provvista regionale avviene a cura del Finanziatore con periodicità trimestrale o semestrale e scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;
- il costo massimo onnicomprensivo applicabile all'impresa per la concessione del finanziamento (inclusi gli oneri dell'eventuale garanzia pubblica o di altro Garante) non potrà essere superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento stesso, calcolato a scalare sul capitale residuo, per il numero di annualità e frazioni. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, verrà trattenuto una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione;
- ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, Veneto Sviluppo eroga all'impresa un contributo a fondo perduto pari al 100% del costo del finanziamento di cui sopra, fino all'importo massimo di Euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario;
- è prevista la possibilità di rimborso anticipato del finanziamento, anche parziale, senza applicazione di alcuna penale o commissione a carico del Beneficiario;
- le agevolazioni saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", con le esclusioni e le limitazioni ivi previste;
- la domanda è presentata al Gestore dal Finanziatore in modalità continuativa (a sportello) attraverso procedura informatica, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito web www.venetosviluppo.it, da caricarsi sulla piattaforma "F3000" secondo la modalità della "domanda elettronica";
- il Finanziatore valuterà la concessione del finanziamento secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure, e delle disposizioni regionali in oggetto;
- la presente operatività rimarrà in vigore fino al 31/12/2020, salvo proroghe.

Modifiche ed integrazioni alla Convenzione Quadro

Si riportano di seguito le clausole della Convenzione Quadro, con le modifiche apportate rispetto al testo originario, valevoli limitatamente all'iniziativa sopra descritta:

"Art. 1 – Oggetto dell'accordo

La presente convenzione si propone di disciplinare la concessione di finanziamenti agevolati a provvista mista o a totale provvista pubblica regionale con l'intervento dei fondi di rotazione di cui in premessa, al fine di dare attuazione all'intervento straordinario e temporaneo previsto dalla DGR n. 618/2020."

"Art. 2 – Contenuti delle iniziative agevolate

Con riferimento a ciascun fondo di rotazione attivato con l'Istituto, Veneto Sviluppo (o il Soggetto Attuatore se diverso) provvederà a fornire le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle singole operatività, disciplinando in particolare:

- *i requisiti soggettivi ed oggettivi delle imprese e dei professionisti ammissibili;*
- *le finalità e le tipologie degli investimenti ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;*
- *i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità e le modalità di applicazione delle agevolazioni da riconoscere alle imprese beneficiarie;*
- *le procedure di presentazione delle domande, nonché le competenze istruttorie e circa l'esame della documentazione richiesta a corredo delle pratiche.*

Con specifico riferimento all'operatività in oggetto si rimanda a quanto disposto dall'allegato A alla DGR 618/20.

L'Istituto dovrà trattenere presso di sé tutta la documentazione acquisita nel corso della propria istruttoria e nella fase di erogazione e durata del finanziamento, al fine di renderla disponibile per le verifiche e i controlli, anche a campione, previsti a carico del Gestore."

"Art. 4 – Concessione dei finanziamenti

L'Istituto deciderà sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici del fondo di rotazione in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità, assumendo il rischio sull'intera operazione e quindi anche sulla quota che sarà erogata con l'utilizzo delle risorse provenienti dal fondo di rotazione e messe a disposizione dalla Veneto Sviluppo nei modi più avanti precisati.

La decisione di accordato del finanziamento sarà comunicata anche a Veneto Sviluppo.

I Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI di tutti i requisiti previsti all'articolo 5 "Beneficiari" dalle Disposizioni Operative di cui all'allegato A alla DGR n. 618/2020, e attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

A sostegno dell'operazione, l'Istituto potrà acquisire le garanzie reali, personali o di natura pubblica ritenute, caso per caso, più idonee.

Le garanzie prestate all'Istituto devono essere prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie dell'impresa mutuataria anche derivanti dall'erogazione del finanziamento stesso.

Al comparto possono concorrere anche le garanzie prestate dai Consorzi Fidi delle Associazioni di Categoria e/o dalla Veneto Sviluppo, nell'ambito della sua attività statutaria disciplinata da altro accordo.

Prefinanziamenti. Ad integrazione dell'operatività agevolata regolata dalla presente convenzione, l'Istituto si impegna, qualora proceda alla concessione di specifici prefinanziamenti, ad applicare condizioni di tasso non superiori a quelle previste per i propri fondi al successivo art. 8.

"Art. 5 – Intervento del fondo di rotazione

Per consentire l'erogazione dei finanziamenti Veneto Sviluppo, utilizzando compatibilmente procedure e/o autorizzazioni interbancarie elettroniche, fornirà all'Istituto le disponibilità liquide dei relativi fondi di rotazione, bonificandole dagli Istituti Depositari, nella misura esattamente necessaria ad erogare i singoli finanziamenti, secondo le modalità e alle condizioni preventivamente stabilite per ciascuna operatività agevolata.

In applicazione delle previsioni della DGR 618/20 l'intervento del fondo sarà pari al 100% dell'importo del finanziamento complessivamente erogato.

Sempre in applicazione delle previsioni della DGR n. 618/20 l'Istituto fornirà tempestivamente a Veneto Sviluppo il piano di rimborso delle risorse regionali erogate con le disponibilità del fondo di rotazione anche per le incombenze di cui al successivo art. 9.

Le disponibilità dei fondi di rotazione saranno rese disponibili con cadenza predeterminata su formale richiesta dell'Istituto, da inoltrarsi con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione del finanziamento."

"Art. 6 – Caratteristiche dei finanziamenti

I finanziamenti agevolati potranno assumere la forma tecnica del mutuo con rimborso in rate periodiche, mensili o trimestrali, scadenti a fine mese o a fine del trimestre solare, rispettivamente. *L'Istituto utilizzerà il preammortamento tecnico per raccordarsi a queste scadenze normalizzate.*

Ciascun contratto di finanziamento agevolato prevederà a carico del beneficiario un piano di ammortamento di sole rate in linea capitale posticipate (al tasso nominale annuo dello 0%).

L'erogazione del finanziamento avverrà in un'unica soluzione.

La durata dell'eventuale preammortamento non potrà eccedere i 24 mesi, ferma restando la durata massima del finanziamento.

I finanziamenti potranno essere estinti anticipatamente, anche parzialmente."

Il costo massimo onnicomprensivo applicabile all'impresa per la concessione del finanziamento (inclusi gli oneri dell'eventuale garanzia pubblica e di altro Garante) non potrà essere superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento stesso, calcolato a scalare sul capitale residuo, per il numero di annualità e frazioni. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, verrà trattenuto una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione

"Art. 7 – Agevolazioni per il Beneficiario

Ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, Veneto Sviluppo eroga al Beneficiario un contributo a fondo perduto pari al 100% del costo del finanziamento di cui al precedente articolo 6, fino all'importo massimo di Euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario.

"Art. 8 – Remunerazione massima per l'Istituto

Nel periodo di vigenza delle previsioni contenute in tale addendum il presente articolo non sarà applicabile.

"Art. 9 – Reintegro del Fondo di Rotazione

Mentre il piano di ammortamento del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario potrà avere periodicità mensile o trimestrale, il piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore potrà aver scadenza trimestrale o semestrale. Nel primo caso la prima rata del piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore avverrà rispettivamente alla scadenza della terza rata mensile o della prima rata trimestrale di ammortamento in linea capitale del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario. Nel secondo caso la prima rata del piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore avverrà rispettivamente alla scadenza della sesta rata mensile o della seconda rata trimestrale di ammortamento in linea capitale del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario.

Alla scadenza di ogni singola rata di rimborso della provvista regionale, come sopra definita, Veneto Sviluppo provvederà di iniziativa al recupero presso il Finanziatore delle relative somme. Tale reintegro, da effettuarsi sempre in base all'originario piano di rimborso della provvista regionale, dovrà avvenire indipendentemente dall'effettivo rimborso del finanziamento da parte del Beneficiario.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, su iniziativa del Beneficiario, il Finanziatore provvederà immediatamente a restituire a Veneto Sviluppo in favore del fondo di rotazione la provvista regionale erogata e non ancora rimborsata.

"Art. 11 – Commissioni e spese

Nel periodo di vigenza delle previsioni contenute in tale addendum il presente articolo non sarà applicabile."

Inserimento di due nuovi articoli dopo l'art. 16 della Convenzione vigente:

"Art. 17 – Sospensione e risoluzione dell'addendum

In applicazione delle previsioni di cui al punto i) della DGR 618/2020, e rinviando al contenuto dello specifico Regolamento dei controlli che il Gestore è tenuto ad adottare ai sensi del punto 14 dell'Allegato A) alla DGR di cui sopra entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione medesima, il Gestore in sede di controllo, anche a campione, nonché di monitoraggio delle operazioni, verifica la regolarità dell'attività posta in atto dai Finanziatori convenzionati.

In presenza di accertate irregolarità nell'attività del Finanziatore, come ad esempio reiterata incompletezza della documentazione acquisita, dati relativi al Beneficiario inesatti o falsi tali da compromettere la regolarità della concessione dell'agevolazione, comunque verificabili dal Finanziatore con la dovuta diligenza professionale, concessione o perfezionamento di un finanziamento avente caratteristiche diverse da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 delle Disposizioni regionali di cui all'allegato A) alla DGR n. 618/2020, il Gestore eccepisce allo stesso dette evidenze, avviando un formale contraddittorio a chiarimento di quanto contestato, sospendendo nel contempo la facoltà di presentare nuove istanze, fermi restando gli obblighi assunti dal Finanziatore per le istanze già presentate. In esito al contraddittorio il Gestore comunica al Finanziatore il termine per il riavvio dell'operatività completa, ovvero il proprio recesso dall'Addendum, salvo che il fatto non costituisca anche un danno per il Gestore. Il riavvio della operatività dopo la sospensione deve essere preceduto da specifica richiesta del Finanziatore al Gestore. In ogni caso il Gestore non concederà più di tre volte la sospensione dell'operatività al medesimo Finanziatore."

"Art. 18 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Addendum, si rinvia ai contenuti della DGR n. 618/2020 e suo allegato”

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Veneto Sviluppo S.p.A.

La Banca
